

STATUTO

ISAMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA CAMILLO
SORGENTE 82

Numero REA: SA - 448694

Codice fiscale: 05476500656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" DEL N.20024 DELLA RACCOLTA

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione:
"ISAMA - Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. Negli atti e nella corrispondenza la cooperativa può indicare il numero di iscrizione nell'albo.

ARTICOLO 2

SEDE

La sede della società è fissata in **Salerno**.
L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080.

ARTICOLO 4

NUMERO SOCI E CARATTERE MUTUALISTICO

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

A norma pertanto dell'art.2522, 2° co., C.C. e salvo quanto stabilito dall'art.2519, 2°co., C.C., la cooperativa adotta le norme sulla società a responsabilità limitata.

In ragione dello scambio mutualistico come appresso specificato, la cooperativa è a mutualità prevalente di diritto.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

E' fatto salvo quanto disciplinato per la cooperativa sociale. Conseguentemente, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2514 C.C.:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- è obbligatorio, in caso di scioglimento della società, devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-

operazione.

La cooperativa si iscriverà all'albo di cui all'art. 2512 C.C., depositandovi annualmente i propri bilanci.

ARTICOLO 5

SCOPO ED OGGETTO

La Cooperativa ai sensi dell'art.2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La società è retta con i principi della prevalenza e della mutualità ai sensi del codice civile e delle altre leggi sulla cooperazione e, senza scopo di lucro, si propone di far partecipare i soci ai benefici della cooperazione procurando loro lavoro alle migliori condizioni.

La cooperativa intende svolgere attività di servizi nel comparto socio-sanitario, assistenziale, educativo e attività connesse; oltre a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate attraverso le quali realizzare l'integrazione lavorativa dei soggetti indicati all'art. 4 della legge n.381/91 fornendo una risposta articolata alla domanda di lavoro e consentendo il recupero dei soggetti socialmente svantaggiati.

Pertanto, la cooperativa intende svolgere **le attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n.381/91**, consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio - sanitario ed educativo ed attività connesse; orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a rispondere ai bisogni dei bambini, ragazzi e giovani, con particolare attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno, materiale o morale, ovvero in una situazione di sfavore o marginalità sociale, nonché a persone con difficoltà di apprendimento, di integrazione socio culturale o esposte a rischio di emarginazione.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, le seguenti attività:

a) attività di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo, riabilitativo ed informativo a favore di cittadini o comunque di persone in condizioni di svantaggio sociale o a rischio di emarginazione;

b) gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi di centri socio-educativo diurno e di aggregazione, di centri aperti polivalenti, di comunità socio-riabilitative, di

alloggi di tipo sociale, centri pronta accoglienza, case rifugio per donne con figli minori;

c) attività di orientamento, consulenza, informazione e di sostegno in particolare a favore dei soggetti deboli e dei nuclei familiari comprendenti soggetti esposti a rischi sociali e sanitari;

d) attività di carattere accessorio alle attività socio-sanitarie ed educative svolte nelle strutture residenziali, semi-residenziali, educative e assistenziali, nonché nei centri diurni, nelle scuole pubbliche e/o private, nei centri di prima accoglienza e negli appartamenti polifunzionali;

e) attività di trasporto ed accompagnamento delle persone portatrici di handicap fisico e psichico, delle persone anziane, dei minori;

f) attività di sostegno durante i soggiorni climatici e di vacanza per soggetti in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari; attività di promozione ed organizzazione del tempo libero, di accompagnamento e guida turistica;

g) attività di segretariato sociale per soggetti privati in difficoltà o per Enti ed organizzazioni operanti nei settori socio-sanitari, attività di informazione sulle previdenze legislative esistenti.

La Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità Europea.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, comprese operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli Enti pubblici e privati territoriali e degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, società miste ed alle altre forme organizzative frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza che prestano servizio civile sostitutivo al servizio militare, a norma delle vigenti leggi. La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti

ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle attività la Cooperativa potrà stipulare convenzioni, associazioni temporanee d'impresa, accordi di programma in sintonia con l'oggetto sociale, con enti pubblici e privati, associazioni ed altri organismi aventi scopo analogo, avvalendosi, ove se ne ravvisi la necessità, di apporti professionali specifici.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- curare l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto sociale; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni), o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31/1/1992 e sue norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazioni e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

ARTICOLO 6

REQUISITI SOCI

Possono essere soci esclusivamente persone fisiche che esercitano mestieri corrispondenti alla specialità dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che quindi, per loro attitudine, capacità e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

A norma dell'art. 14 della Legge n. 59 del 1992 possono essere ammessi come soci, sempre se persone fisiche, anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

ARTICOLO 7

NUMERO E CATEGORIE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono essere altresì soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

ARTICOLO 8

SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

La tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

ARTICOLO 9

SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

ARTICOLO 10

SOCI VOLONTARI

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del

numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11

SOCI FINANZIATORI E TITOLARI DI STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Nell'ipotesi in cui sia prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari, l'atto costitutivo, in questa sede, dovrà stabilire i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Potrà trattarsi sia dei classici strumenti finanziari previsti dalla legge 59/92, soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa, sia di nuovi strumenti finanziari le cui caratteristiche, in base alla riforma societaria 2003, sono liberamente determinabili.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

ARTICOLO 12

SCAMBIO MUTUALISTICO

Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata - nelle diverse tipologie previste dalla legge -, in forma autonoma - ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale -, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata

a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

In ogni caso quindi i soci, in quanto lavoratori, perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche e sociali.

ARTICOLO 13

AMMISSIONE SOCIO

Chi, successivamente alla costituzione della cooperativa, intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente:

- a) - l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - l'indicazione della effettiva attività esercitata;
- c) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- d) - dichiarazione di attenersi alle disposizioni di cui al presente atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, delibera sulla domanda, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve motivarla e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni. Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2528, quarto e quinto comma, C.C..

In caso di accoglimento della domanda, la stessa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 9.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la decisione diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di tutto quanto previsto nell'art. 9. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente decisa con effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

PATRIMONIO

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexsies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-

toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

ARTICOLO 15

QUOTA SOCIALE

All'atto dell'ammissione il nuovo socio deve versare, oltre la quota sociale sottoscritta secondo quanto disciplinato dall'art. 19, l'intero importo del sovrapprezzo, se risulti determinato di anno in anno dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo in sede di approvazione del bilancio. Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, essere escluso in conformità di quanto appresso disciplinato.

ARTICOLO 16

DIVIETI

E' fatto divieto ai soci di: esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa; iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identico scopo sociale o esplicano una attività concorrente; senza espresso assenso dell'organo amministrativo, prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

ARTICOLO 17

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 18

RECESSO SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione ovvero non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e dell'atto costitutivo, legittimano il recesso.

Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2532, secondo e terzo comma, C.C..

ARTICOLO 19

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nel caso di mora nel pagamento anche di solo parte della quota sottoscritta, l'esclusione sarà decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio che:

- a) - non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o del regolamento, rispettivamente per quanto riguarda il rapporto sociale e quello mutualistico;
- b) - si renda moroso nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- c) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 o venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 10.

Si applica quanto previsto al riguardo dall'art. 2533, terzo e quarto comma, C.C..

ARTICOLO 20

RECESSO-ESCLUSIONE

Le decisioni in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 21

DIRITTI IN CASO DIRECESSO ED ESCLUSIONE

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo - limitatamente al socio -, lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato; hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, se corrisposto, fermo quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, C.C..

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2535 C.C., il pagamento - salva la compensazione da parte della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito omogeneo, liquido ed esigibile -, deve essere fatto entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 22

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota effettivamente versata maggiorata del sovrapprezzo, se corrisposto e fermo sempre quanto stabilito dall'art. 2535, secondo comma, C.C., si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Tuttavia, se gli eredi sono provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano, se consenzienti, nella partecipazione del socio deceduto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2534, ultimo comma, C.C., in caso di pluralità di eredi subentranti, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la cooperativa ne consenta la divisione.

ARTICOLO 23

DIRITTI IN CASO DI RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL SOCIO

In caso di recesso, esclusione o morte, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti -, relativamente ai fondi di previdenza saranno definiti dal regolamento di cui all'art. 7 che precede, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 24

PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito da:

- a) - capitale sociale, che è variabile in corrispondenza del numero delle quote, ciascuna per il valore nominale e per gli importi consentiti dalle leggi vigenti;
- b) - riserva legale;
- c) - eventuali riserve straordinarie;
- d) - ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) - qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) - beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte e non versate fermo comunque quanto stabilito dall'art. 2536 C.C..

ARTICOLO 25

VERSAMENTI

Le quote sottoscritte possono essere versate a rate, nei termini e con le modalità stabiliti dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 26

CESSIONE QUOTA

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Si applica quanto stabilito dall'art. 2530 C.C..

ARTICOLO 27

DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata annuale, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio sociale, che ha inizio dal giorno in cui la cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese e si chiude al 31 dicembre del relativo anno.

ARTICOLO 28

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 29

BILANCIO

L'assemblea che approva il bilancio:

- a) - deve destinare al fondo di riserva legale, qualunque ne sia l'ammontare, almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) - deve altresì devolvere una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - può destinare una quota degli utili netti annuali a ristori in favore dei soci lavoratori, in conformità dei criteri di seguito indicati;

d) - può altresì destinare una quota degli utili netti annuali a dividendi in remunerazione delle quote sociali, fermo comunque il limite stabilito dal precedente art. 4 e nel rispetto dell'art. 2545 quater, terzo comma, C.C.;

e) - deve infine destinare gli utili che residuano all'esito di quanto sopra a riserva straordinaria, a fondi per accantonamenti diversi o comunque a fondi di mutualità.

Per quel che riguarda i ristorni, questi: possono essere attribuiti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai soci lavoratori nel corso dell'esercizio; devono essere ripartiti tra i soci lavoratori in proporzione ai compensi da loro rispettivamente percepiti nel corso dello stesso esercizio; possono essere erogati, oltre che mediante integrazioni dei compensi rispettivamente percepiti dai soci lavoratori, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale per le quote di spettanza dei soci lavoratori stessi.

A tal fine l'organo amministrativo riporterà nel bilancio annuale i dati relativi all'attività svolta con i soci - distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche -, separatamente dai dati dell'attività svolta con i terzi e fornirà all'assemblea ogni ulteriore elemento utile o necessario al riguardo.

ARTICOLO 30

DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) - la nomina degli amministratori ed il loro compenso;
- c) - l'eventuale nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, se necessario, e la loro retribuzione;
- d) - la responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci e del revisore;
- e) - l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente atto costitutivo;
- f) - le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale come innanzi determinato o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ARTICOLO 31

VOTAZIONI

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore

ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito fino ad un massimo di cinque voti.

Non possono tuttavia partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ARTICOLO 32

DECISIONI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare in conformità delle disposizioni che seguono.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, da spedire almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da inviare a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata - indirizzata al domicilio risultante dai libri sociali -, ovvero con telefax o posta elettronica - da inviare al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica che risultino espressamente nei libri sociali -, a condizione che venga certificata la ricezione dell'avviso.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, può validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisore, questi ultimi se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta, a seconda della forma di amministrazione adottata, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore presente più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento di tali soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo

svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutti tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi agli atti sociali, conferita ad altro socio, purché non amministratore, né sindaco o revisore. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea.

L'assemblea:

- in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f) e g) del precedente art. 24, per i quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano oltre la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci;

- in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che nei casi previsti alle lettere e), f) e g) del precedente art. 24), per i quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Il voto deve essere sempre palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato.

In caso di assemblea che deliberi sulle modifiche dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 33

ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata, a seconda della scelta adottata dai soci al momento della nomina:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da più amministratori, che formano un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, ovvero operano congiuntamente o disgiuntamente a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci operatori e, in caso di amministratore unico, questo deve essere necessariamente socio operatore.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

Gli amministratori devono inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 59 del 1992.

Chi è nominato alla carica di amministratore: resta in carica per il periodo fissato all'atto della nomina o, in mancanza di determinazioni al riguardo, a tempo indeterminato; è tenuto ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.; è rieleggibile e dispensato dal prestare cauzione.

In caso di nomina di più amministratori ed indipendentemente dalla forma di amministrazione adottata:

- se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza di essi, vengono a decadere anche tutti gli altri;
- sono sempre di competenza dell'organo amministrativo con metodo collegiale le decisioni di cui agli artt. 2544, primo comma, C.C., 2475, quinto comma, C.C., e 2381, quarto comma, C.C..

ARTICOLO 34

AMMINISTRAZIONE

Quando la cooperativa è amministrata dal consiglio di amministrazione, il suo funzionamento è così disciplinato.

Se non vi hanno provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Il consiglio:

- viene convocato dal presidente con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione;
- è validamente riunito quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi, se nominati, e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta è respinta;
- può delegare tutti o parte dei suoi poteri, fatti come sopra salvi i limiti di cui agli artt. 2544, primo comma, C.C., 2475, quinto comma, C.C. e 2381, quarto comma, C.C., a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente tra loro; l'amministratore o gli amministratori delegati possono compiere tutti gli atti che risultano dalla delega, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel relativo libro.

ARTICOLO 35

POTERI DI GESTIONE

L'organo amministrativo, qualunque sia la forma adottata, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Spetta pertanto all'organo amministrativo:

- a) - dare esecuzione alle decisioni dei soci;
- b) - redigere i bilanci;
- c) - compilare i regolamenti interni previsti dall'atto costitutivo;
- d) - decidere la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale e quindi esemplificativamente fra gli altri: vendite, acquisti, permuta di beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella per la rinuncia all'ipoteca legale; compimento di ogni e qualsiasi operazione presso aziende ed istituti di credito di diritto pubblico e privato; apertura, utilizzazione ed estinzione di conti correnti; compimento di qualsiasi altra operazione con banche, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui con relativa concessione di garanzie reali e personali; cessione, accettazione, avallo, sconto e quietanza di crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; partecipazione a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipula dei relativi contratti; assunzioni di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque necessarie all'attività sociale, il tutto nel rispetto dell'art. 2361 C.C.; adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concessioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, alla cooperativa ed agli enti cui la stessa aderisce; riscossioni da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo con rilascio di liberatorie quietanze; decisioni circa l'assunzione ed il licenziamento del personale della cooperativa, fissandone mansioni e retribuzioni; nomina di avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione;
- e) - nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- f) - decidere circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e circa i rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 36

RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, a seconda del sistema di amministrazione adottato, all'Amministratore unico, agli Amministratori con firma congiunta o disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od a ciascuno dei Consiglieri Delegati eventualmente nominati dal Consiglio, nei limiti dei poteri e delle facoltà spettanti a questi ultimi.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori "ad negotia"

per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 37

CONTROLLO

A norma dell'art. 2476 C.C. ciascun socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 38

ORGANI DI CONTROLLO

Qualora ne sussistesse l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale - composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso per quanto di spettanza dei requisiti e funzionanti secondo le disposizioni di legge -, cui spetta il controllo della gestione e quello contabile della cooperativa.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 39

PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, per le modifiche dell'atto costitutivo, la fusione, la scissione e la trasformazione della cooperativa si applica quanto rispettivamente stabilito dagli artt. 2545 o ctes e seguenti C.C..

ARTICOLO 40

LIQUIDATORI

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Per la devoluzione del patrimonio si applica quanto stabilito al precedente art. 4.

ARTICOLO 41

DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmato:

MEMOLI Giovanni

RINALDI Manlio

D'ANTUONI Aniello.

Frauenfelder Bruno Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N.nove fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso

consentito dalla legge.

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI
COMMERCIO DI SALERNO, AUTORIZZATA DALLA DIREZIONE REGIONALE
DELLE ENTRATE DI SALERNO, PROT. 14811 DEL 5 NOVEMBRE 2001.
SALERNO, li 9/3/2016**